



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

I mezzi di prova e l'onere della prova

Autore: Edizioni Simone | 10/02/2016



Le presunzioni, l'atto pubblico e la scrittura privata, i testimoni, la confessione e il giuramento.

Il principio dispositivo

Premesso che la materia delle «prove» forma oggetto del *diritto processuale*, esaminiamo i concetti fondamentali di essa.

Oggetto della prova è l'*esistenza di fatti giuridici* (naturali o umani): i rapporti

giuridici che ne derivano, infatti, vengono dedotti ma non direttamente provati (*facta probantur, iura deducuntur*).

In materia di prove nel nostro ordinamento vige il **principio dispositivo** (art. 115 c.p.c.), in base al quale: «il giudice pone a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti», cioè non può trarre elementi per la sua decisione da fonti che non siano state acquisite al giudizio con le garanzie del contraddittorio. I fatti devono essere provati dalle parti: da essi, poi, il giudice desumerà il diritto secondo le norme (*narra mihi factum, dabo tibi ius*).

L'onere della prova (art. 2697)

Il principio generale (art. 2697) è quello *romanistico* secondo cui *onus probandi incubit ei qui dicit non ei qui negat*; da questo principio deriva che:

— chi in giudizio vuol far valere un proprio diritto ha l'onere di provare i *fatti costitutivi* del diritto stesso;

— chi in giudizio contesta la rilevanza di tali fatti ha l'onere di provarne *l'inefficacia*, o di provarne i fatti *impeditivi, modificativi o estintivi*. In alcuni casi particolari, tuttavia, la legge ammette (con molta cautela) che le regole sull'onere della prova siano modificate.

Possono aversi, pertanto, casi di *inversione dell'onere della prova*, inversione che può essere:

a) **legale**, quando è stabilita dalla legge stessa. Ad esempio, in caso di inadempimento delle obbligazioni la legge presuppone una colpa nel debitore inadempiente. Tale colpa, quindi, non deve essere provata dall'attore-creditore; sarà il debitore, invece, ad essere liberato dalla responsabilità soltanto se riuscirà a

provare che non gli fu possibile adempiere per un fatto a lui non imputabile (art. 1218);

b) **convenzionale**, quando è fissata dalle parti e può aversi solo se si tratta di *diritti disponibili* e l'inversione non rende eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto (art. 2698).

I mezzi di prova

Sono gli strumenti con cui i fatti vengono provati. In relazione al mezzo le prove possono essere di due specie, e cioè:

— *prove precostituite o documentali*: che esistono già prima del giudizio (es.: *atto pubblico e scrittura privata*);

— *prove semplici o costituende*: che si formano in giudizio (prove testimoniali, presunzioni, confessione, giuramento).

Il *risultato* offerto dai mezzi di prova deve esser valutato dal giudice; in materia valgono i seguenti principi:

— *il principio del libero convincimento del giudice* (art. 116 c.p.c.), secondo il quale il giudice può ritenere o meno la sussistenza del fatto allegato, secondo coscienza (tranne che nelle ipotesi di prova *legale*);

— *il principio della vincolatività per le cd. prove legali*: se principio fondamentale è quello del libero convincimento, ricorrono, tuttavia, casi in cui il giudice è vincolato al risultato di una data prova; egli cioè, una volta esperita quella prova, deve necessariamente ritenere sussistente o meno il fatto che ha formato oggetto di quella prova e decidere di conseguenza. Le prove che hanno un tale effetto

prendono il nome di **prove legali** e sono: *l'atto pubblico, la scrittura privata riconosciuta, la confessione e il giuramento.*

Occorre, infine, ricordare che le prove si distinguono ancora in:

— *prove storiche*, che consistono nella rappresentazione o nella esposizione di un fatto (prova per testi, documento etc.);

— *prove logiche (o critiche)*, che sono quelle in cui il fatto viene desunto mediante un ragionamento logico: tali sono le *presunzioni*.

Le presunzioni

La *presunzione* è ogni argomentazione o congettura con cui «essendo già provata una determinata circostanza, si giunge a considerare provata un'altra circostanza, sfornita di prova diretta» (TORRENTE).

Per mezzo di essa, pertanto, è possibile indurre l'esistenza o il modo di essere di un fatto ignoto partendo dalla conoscenza di un fatto noto (TRABUCCHI).

Le presunzioni si distinguono in:

— *presunzioni semplici o hominis*, se è il giudice che trae una data conseguenza da un fatto noto;

— *presunzioni legali*, quando è la legge che attribuisce ad un fatto valore probatorio in ordine ad un fatto diverso. Possono essere:

- *relative (iuris tantum)*: quando è ammessa la prova contraria;
- *assolute (iuris et de iure)*: quando non è ammessa la prova contraria.

Le prove documentali

Sono prove documentali quelle che si raggiungono attraverso i «documenti», cioè gli atti materiali in cui è contenuta una data dichiarazione. I documenti possono essere di due specie:

A) L'atto pubblico (art. 2699)

È il documento redatto con particolari formalità da un pubblico ufficiale, capace e competente, nell'esercizio delle sue funzioni (es.: rogito notarile). L'atto pubblico è dotato di una particolare efficacia: esso, infatti, fa *piena prova* della provenienza del documento e di quanto il pubblico ufficiale afferma essere avvenuto alla sua presenza (art. 2700) *fino a querela di falso* (è un caso di *prova legale*).

B) La scrittura privata (art. 2702)

È il documento sottoscritto dall'autore o dagli autori della dichiarazione.

L'*efficacia della scrittura privata* è più limitata rispetto all'atto pubblico; infatti essa:

- fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da parte di chi l'ha sottoscritta;

— per quanto attiene al contenuto delle dichiarazioni, invece, fa solo prova contro chi l'ha sottoscritta e mai a suo favore.

La prova testimoniale

La testimonianza consiste nell'assumere da persone estranee alla causa dichiarazioni relative a fatti controversi di cui esse abbiano conoscenza. In genere, la prova testimoniale è guardata con sfiducia dal legislatore, per cui la legge pone dei *limiti*. Essa non è ammessa:

— per provare contratti quando il valore dell'oggetto eccede 2,58 euro (cinquemila lire), a meno che il giudice, valutando le circostanze, la consenta anche oltre (art. 2721);

— per provare patti aggiunti o contrari all'atto scritto, che si affermano stipulati prima o contemporaneamente al contratto (art. 2722);

— quando il contratto esige la forma scritta *ad substantiam* o *ad probationem*, salvo il caso indicato dal n. 3 dell'art. 2724 (art. 2725).

La confessione

Confessione è la dichiarazione che una parte fa di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730).

In relazione al momento in cui interviene, la confessione può essere:

— **extragiudiziale**, se è fatta fuori dal giudizio (es.: lettera in cui Tizio confessa di

aver ricevuto un euro da Caio);

— **giudiziale**, se invece è fatta nel giudizio.

La *confessione giudiziale*, a sua volta, può essere: *spontanea*, se è fatta dal soggetto di sua iniziativa; *provocata*, se è invece la conseguenza dell'*interrogatorio formale* deferito alla parte dall'avversario.

La confessione, che è una *dichiarazione di scienza e non un negozio giuridico*, può essere *revocata* soltanto se è stata determinata da *errore di fatto* o da *violenza*.

La confessione è una **prova legale**: essa infatti, fa piena prova contro chi l'ha resa ed il giudice è tenuto a decidere di conseguenza.

In relazione al *contenuto* la confessione può essere:

— *qualificata*: è quella in cui la parte, oltre a riconoscere i fatti a sé sfavorevoli, vi aggiunge altri fatti tendenti a *modificare* l'efficacia del fatto contestato (es.: ammetto che abbiamo contratto un mutuo, ma aggiungo che esso era simulato);

— *complessa*: è quella in cui si ammettono i fatti sfavorevoli, ma vi si aggiungono altri fatti diretti ad *estinguere* gli effetti di quelli ammessi (es.: ammetto il debito, ma dichiaro che esso si è compensato).

Quanto alla *efficacia* di queste due confessioni occorre distinguere: se *l'altra parte ammette* i nuovi fatti aggiunti, la confessione fa *piena prova* nel suo complesso; se, invece, li *contesta*, la loro valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice.

Il giuramento

Il giuramento è la solenne dichiarazione resa in giudizio con cui si attestano fatti rilevanti per la decisione. Può essere:

- *decisorio*, se è deferito da una parte all'altra;
- *suppletorio*, se è deferito dal giudice quando si sia raggiunta una *prova semipiena* e serve, appunto, ad integrare tale *semiplena probatio* (una forma ne è il cd. *giuramento estimatorio*, tendente a stabilire in maniera definitiva il valore di un oggetto di controversia).

In ordine al **contenuto**, poi, il giuramento può essere:

- *de scientia*, se ha per oggetto un fatto di cui la parte sia a conoscenza, ma che non riguarda la parte stessa;
- *de veritate*, se ha invece per oggetto un fatto che riguarda la stessa parte che lo presta.

Quanto agli **effetti**, il giuramento è la *principale delle prove legali*: una volta prestato, infatti, il giudice deve necessariamente decidere sulla base di esso e non è più ammessa la prova del contrario; anche se la parte ha giurato il falso, l'altra parte può solo denunciarlo in sede penale e, una volta che lo spergiuro sia stato condannato, può solo chiedere il risarcimento dei danni, ma non pure la revocazione della sentenza.

Il giuramento *non è ammissibile* (art. 2739):

- sopra diritti indisponibili;
- per provare un fatto illecito del giurante;
- per provare un atto per il quale sia richiesta la forma scritta *ad substantiam*;
- per contraddire l'attestazione contenuta in un atto pubblico che un determinato fatto è avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che l'ha formato;
- per i fatti che, anche se non illeciti, siano però turpi ed esporrebbero il giurante alla riprovazione sociale.

Si ricordi, infine, che il giuramento decisorio deferito da una parte all'altra può da quest'ultima essere riferito alla prima e questa non può rifiutarsi di prestarlo senza perdere la causa.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone
**MANUALE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
(DIRITTO CIVILE)**

di *Massimiliano Di Piro*, 2015

**SE VUOI LEGGERE TUTTO IL TESTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**